

TI_GERICHTE 14.2012.170 vom 12. Dezember 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-12-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2012.170

FR: TI_GERICHTE 14.2012.170 du 12 décembre 2012

IT: TI_GERICHTE 14.2012.170 del 12 dicembre 2012

Regeste

Istanza di exequatur di un decreto ingiuntivo italiano e di contestuale rigetto definitivo dell'opposizione. Motivo di rifiuto dell'exequatur. Controllo della competenza indiretta impossibile in quanto il decreto non conteneva alcuna indicazione in merito alla questione della giurisdizione

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

E. 1.1

Di conseguenza, la decisione

E. 1.2

I reclami diretti contro le decisioni del giudice dell'esecuzione rientrano nella competenza delle Camere civili del Tribunale d'appello (art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n.

E. 1.3

La decisione impugnata, per quanto riguarda il rigetto definitivo dell'opposizione, essendo stata pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2, risp. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), mentre è di un mese per quanto concerne il dispositivo sull'exequatur (art. 327 a cpv. 3 CPC e 43 n. 5 CLug). Proposto il 24 maggio 2012, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 15 maggio 2012, il reclamo è perciò di principio ammissibile, come pure le osservazioni 21 giugno 2012 della controparte. 2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti. 3. Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. 3.1. La nozione di decisione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2 a ed., Basilea 2010, n. 59 ad art. 80). 3.2. Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la nuova Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12) – ormai designata con l'abbreviazione ufficiale "CLug" –, che sostituisce l'omonima Convenzione di Lugano del

16 settembre 1988 (abbreviata “CL”, RS 0.275.11). 3.3. Giusta l’art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della nuova convenzione si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d’origine, ovvero nello Stato richiesto per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione o di un atto pubblico. In linea di massima, la CLug disciplina pertanto il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni estere pronunciate in merito ad azioni avviate all’estero dopo la sua entrata in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto (CEF 10 luglio 2012, inc. 14.12.79, cons. 3.3). Nel caso concreto, l’azione sfociata nel decreto ingiuntivo 28 novembre 2011 del Tribunale ordinario di _____ è stata proposta con “ricorso” 24 ottobre 2011 (cfr. doc. F), quindi dopo l’entrata in vigore della CLug in Svizzera, avvenuta il 1° gennaio 2011, e in Italia, del 1° gennaio 2010. Di conseguenza, alla fattispecie risulta applicabile la nuova Convenzione del 2007. 4. In via preliminare, la parte istante sostiene che questa Camera non potrebbe pronunciarsi sulla dichiarazione di esecutività rilasciata dal primo giudice, siccome il reclamante non ne avrebbe chiesto la revoca ma soltanto la reiezione (osservazioni, a pag. 3 nella “premessa”). La censura è manifestamente inconsistente. La conclusione n. 2 del reclamo recita infatti con tutta la chiarezza necessaria che “il reclamo è accolto e l’impugnato giudizio viene riformato come segue: 1. L’istanza è integralmente respinta. Di conseguenza il decreto ingiuntivo 28 novembre 2011 del Tribunale ordinario di _____ non è riconosciuto e l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 783703 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è confermata” .

E. 5

Il reclamante sostiene che il tribunale italiano non sarebbe stato competente per emettere il decreto ingiuntivo, siccome, giusta l’art. 3 della legge n. 218 del 31 maggio 1995 concernente il diritto internazionale privato italiano, la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha un rappresentante autorizzata in virtù dell’art. 77 del Codice di procedura civile italiano, così come negli altri casi previsti dalla legge. Orbene, il reclamante è ed era domiciliato in Svizzera e non ha accettato la giurisdizione italiana giusta l’art. 4 della legge n. 218. Questo fatto costituirebbe un motivo di rifiuto dell’*exequatur* secondo i combinati art. 35 § 1 e 64 § 3 CLug. La controparte contesta tale argomentazione, facendo valere che la legge n. 218 non rientrerebbe tra le eccezioni contemplate dall’art. 35 § 1 CLug e che il reclamante sarebbe comunque comparso nella causa senza eccipere l’eventuale difetto di giurisdizione del Tribunale di _____ in modo formalmente corretto, sicché la competenza di quest’ultimo sarebbe data in virtù dell’art. 4 della legge n. 218.

E. 5.1

Giusta l’art. 35 § 1 CLug, il riconoscimento o l’esecuzione possono essere rifiutati segnatamente nel caso previsto dall’art. 64 § 3 CLug, ovvero “se la competenza sulla quale si fonda la decisione differisce da quella che deriva dalla presente convenzione e il riconoscimento o l’esecuzione è richiesto contro una parte che abbia il domicilio nel territorio di uno Stato in cui si applica la presente convenzione ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, a meno che il riconoscimento o l’esecuzione della decisione sia possibile altrimenti in base alla legislazione dello Stato richiesto”. a) Come enunciato dal titolo VII, gli art. 64 segg. CLug disciplinano le relazioni della Convenzione di Lugano con il Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio e con altri atti normativi della Comunità europea. L’art. 64 § 3 CLug aggiunge quindi un motivo di rifiuto dell’*exequatur* quando le norme di competenza giurisdizionale della Convenzione di Lugano divergono da quelle del

Regolamento (CE) n. 44/2001, e quest'ultimo testo è stato a torto applicato in luogo della Convenzione di Lugano, a meno che il diritto nazionale dello Stato richiesto (in caso il diritto svizzero, e non italiano come sostenuto dal reclamante) non autorizzi comunque il riconoscimento o l'esecuzione della decisione (cfr. Domej , Handkommentar zum LugÜ, 2 a ed., Berna 2011, n. 9 ad art. 64, con rif., in particolare, per quanto concerne la norma analoga dell'art. 54 ter cpv. 3 CL, alla DTF 127 III 189, c. 3b; Oetiker/Weibel , Basler Kommentar zum LugÜ, Basilea 2011, n. 13 ad art. 64; B ucher , Commentaire romand de la LDIP et de la CL, Basilea 2011, n. 6 ad art. 64). b) L'art. 64 § 3 CLug non deroga però al principio posto all'art. 35 § 3 CLug, secondo cui il controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine è vietato, persino in caso di applicazione errata di una norma di competenza della Convenzione di Lugano o in caso di applicazione del diritto interno (cfr. DTF 127 III 189, c. 3b; Schuler , Basler Kommentar zum LugÜ, Basilea 2011, n. 6 ad art. 35; Domej , op. cit., n. 14 ad art. 64; Bucher , op. cit., n. 16 ad art. 35; Walther , Handkommentar zum LugÜ, 2 a ed., Berna 2011, n. 19 ad art. 35). Spetta infatti al convenuto di contestare la giurisdizione impugnando la decisione nello Stato di origine (cfr. Schuler , op. cit., n. 8 ad art. 35). Tuttavia, qualora la giurisdizione dei giudici dello Stato di origine sia esplicitamente contestata, in base ad una delle norme citate all'art. 35 § 1 CLug che autorizzano eccezionalmente il giudice dell' exequatur a controllare la competenza indiretta, quest'ultimo, onde poter adempiere al suo dovere di controllo, deve almeno essere in grado d'identificare nella decisione da delibare o, d'acchito, negli atti il motivo sul quale il tribunale estero ha fondato la propria competenza: se la decisione è sprovvista da esposizione dei fatti e da motivazione su questo punto, l'istanza di riconoscimento o di exequatur dev'essere respinta (DTF 123 III 384 cons. 4; DTF 127 III 190, cons. 4b, che concerneva proprio il motivo di rifiuto dell'art. 54 ter cpv. 3 CL, diventato ora l'art. 64 § 3 CLug; B ucher , op. cit., n. 8 ad art. 35; W alther , op. cit., n. 5 ad art. 35).

E. 5.2

Nel caso concreto, la parte istante sostiene anzitutto che il motivo di rifiuto dell'art. 64 § 3 CLug è una semplice facoltà offerta all'autorità dello Stato richiesto e non un obbligo (osservazioni, ad 11-12/a pag. 11), lasciando così intendere che non potrebbe essere rimproverato al primo giudice di non averne fatto uso, anche se, in realtà, quest'ultimo ha rinunciato ad esaminare la censura d'incompetenza, ritenendola a torto inammissibile in virtù dell'art. 35 CLug. Orbene, se è vero che sia il testo della norma sia la giurisprudenza e la dottrina evidenziano il carattere potestativo del controllo del giudice (cfr. CGCE 6 giugno 2002, in re C-80/00 Italian Leather SpA , n. 50; B ucher , op. cit., n. 4 ad art. 34), ciò significa unicamente che il giudice (di seconda o terza istanza, cfr. art. 41 e 45 CLug) non è tenuto a verificare d'ufficio l'eventuale esistenza di questo motivo di reiezione, ma non ch'egli possa liberamente ammetterlo o meno qualora il convenuto l'abbia eccepito in modo esplicito. In assenza di una normativa interna che ne definisca i limiti, non si può infatti lasciare l'applicazione dell'art. 64 § 3 CLug al puro arbitrio del giudice (cfr. Bucher , op. cit., n. 18 ad art. 35). A scanso di equivoci, occorre tuttavia precisare che non si può, di converso, ritenere che i motivi di rifiuto delle sezioni 3, 4 e

E. 5.3

Per verificare l'esistenza di un motivo di rifiuto ai sensi dell'art. 64 § 3 CLug, occorre determinare la base legale sulla quale il Tribunale ordinario di _____ ha fondato la propria giurisdizione. Ebbene, si cercherebbe invano nella decreto ingiuntivo un qualsiasi accenno in merito. Né vi sono negli atti chiare indicazioni a tal proposito. La parte istante si

è limitata a contestare l'obbligo per il primo giudice di verificare la giurisdizione italiana, anche in relazione con l'art. 64 § 3 CLug (osservazioni, ad 11 e 12), senza nemmeno indicare il fondamento della competenza del tribunale italiano, se non citando l'art. 4 della Legge n. 218, ch'egli ritiene adempiuto, in quanto il reclamante sarebbe comparso nella procedura con l'invio della sua raccomandata del 10 febbraio 2012 (doc. 2) senza eccipere l'incompetenza giurisdizionale del giudice italiano in modo processualmente corretto (osservazioni, ad 10 pag. 10). Ora, a prescindere da ogni considerazione sul suo fondamento, tale giustificazione non può essere il motivo sul quale il tribunale ha fondato la propria competenza, perché si è comunque avverato dopo l'emissione del decreto ingiuntivo. E in ogni caso non v'è traccia negli atti giudiziari di simili considerazioni.

E. 5.4

Di conseguenza, non si può escludere che il tribunale italiano si sia ritenuto competente in virtù di una norma del Regolamento (CE) n. 44/2001 divergente dalla Convenzione di Lugano. Nel dubbio, il dispositivo n. 1.1 della decisione impugnata va quindi annullato e l'exequatur rifiutato. Non risulta infatti a questa Camera – e nemmeno l'istante lo sostiene – che il diritto nazionale svizzero – la LDIP – autorizzi comunque il riconoscimento o l'esecuzione della decisione italiana in Svizzera, siccome il convenuto vi è domiciliato, i lavori il cui pagamento è oggetto del decreto ingiuntivo sono stati eseguiti sull'abitazione del convenuto in Svizzera (e meglio a _____) e né dalle allegazioni delle né dagli atti si evince alcuna proroga di foro a favore dei giudici di _____.

E. 6

Il rifiuto dell'exequatur determina logicamente l'annullamento del dispositivo n. 1.2, con conseguente reiezione dell'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione.

E. 7

Il reclamo va quindi accolto. Spese processuali e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 80 LEF, 35, 63, 64 CLug, 48 e 61 OTLEF, 95 segg. e 326 CPC; pronuncia 1. Il reclamo è accolto.

E. 10

ottobre 2012 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è annullata e riformata come segue: "1. L'istanza è integralmente respinta". 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.-- e le spese esecutive di fr. 103.--, rimangono a carico della parte istante, la quale rifonderà a controparte fr. 900.-- a titolo di indennità." 2. La tassa di giustizia di fr. 600.--, già anticipata dal reclamante, è posta a carico di CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 1'000.-- per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. PA 1, _____; – avv. PA 2, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario Rimedi giuridici Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 30'818.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).